

CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SINDACO

IL SINDACO

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

EMERGENZA SANITARIA DA CONTAGIO COVID-19. SPOSTAMENTO PARZIALE E RIAPERTURA SETTIMANALE DEL MERCATO DI SANTA MARIA

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del SINDACO.

ORDINANZA

N° 1590 DEL 22/07/2020

Cod. Profilo 135910

ORDINANZA

EMERGENZA SANITARIA DA CONTAGIO COVID-19. SPOSTAMENTO PARZIALE E RIAPERTURA SETTIMANALE DEL MERCATO DI SANTA MARIA

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti:
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'art. 3;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9, recante: "*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35;*
- il Decreto Legge 25 marzo 2020. N. 19, recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- Decreto Legge 16 maggio 2020 N. 33 Recante "*Ulteriori Misure Urgenti Per Fronteggiare L'emergenza Epidemiologica Da Covid-19"*
- Il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*".
- i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri: 23 febbraio, 25 febbraio, 1° marzo, 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo, 1° aprile, 10 aprile, 26 aprile, 17 maggio, 11 giugno e 14 luglio 2020;

Viste:
- l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020;
- l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020;
- l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020;

Richiamate le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria, nn. 1,3,4,5,7,12,15, 20,25,28, 29, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 41,43, 51 e 53 emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1987, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e poi per la riapertura delle attività economiche, integrative rispetto a quelle adottate a livello nazionale;

Premesso che
- nel Quartiere Santa Maria si tiene settimanalmente ogni mattina del martedì il mercato istituito ai sensi dell'art. 6-bis del regolamento per la disciplina dello svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche, temporaneamente allocato da alcuni anni su parte di viale Isonzo e nelle vie

Lazio e Molise;
- con propria Ordinanza contigibile ed urgente n. 6 del 10 marzo 2020, la cui efficacia è stata differita con Ordinanze n. 607 del 25/03/2020, n. 1100 del 16/04/2020, n. 1194 del 30 aprile 2020, è stata disposta in via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale derivante dall'assembramento di persone su aree pubbliche, la sospensione con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020 o ad eventuale revoca della stessa ordinanza, di tutti i mercati settimanali;
- con successive ordinanze sindacali nn. 1198 del 02/05/2020 (solo mercato alimentare Lido), 1378 del 18/05/2020 (intero mercato Lido e Nord) e 1550 del 01.06.2020 (Materdomini) sono stati progressivamente riaperti i mercati dei Quartieri Lido, Nord e Materdomini, nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e divieto di assembramento previste dai diversi DPCM e dalle "Linee di Indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" rep. 20/81/CR01/COV19 del 16 maggio 2020, adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, le quali ultime prevedono una serie di competenze ed adempimenti a carico dei Comuni nel regolamentare la gestione dei mercati, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19;

Considerato che:
- in considerazione della progressiva riapertura delle attività economiche e degli altri mercati, è stata richiesta dagli operatori anche la riapertura del Mercato di Santa Maria, la cui attuale conformazione non consente, però, il pieno rispetto delle Linee Guida sopra indicate ed in particolare il distanziamento sociale ed un adeguato contingentamento degli ingressi;
- l'attuale collocazione non appare, inoltre, conforme ad esigenze di sicurezza degli operatori e degli utenti, in quanto alcuni stalli occupano parte della carreggiata di viale Isonzo destinata al transito veicolare e la via di accesso alla struttura socio-sanitaria di Villa Betania, con seri rischi per l'incolumità delle persone e conseguente necessità di uno spostamento almeno parziale del mercato più all'interno dell'area storicamente occupata;
- lo spostamento, almeno parziale, dell'area mercatale risponderebbe anche ad esigenze di sicurezza sanitaria, allo scopo di garantire il pieno rispetto delle distanze tra i banchi degli operatori, il divieto di assembramento e le regole di distanziamento sociale tra le persone imposte dalla normativa anti covid 19, nonché l'accesso contingentato degli utenti e la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di sicurezza prescritte;

Dato Atto che:
- sono in corso di esecuzione, a cura del Settore Gestione del Territorio, alcuni lavori di sistemazione dell'area, compresa la collocazione di fontane ad uso degli operatori del settore alimentare secondo le indicazioni dell'ASP;
- sono stati tenuti una serie di incontri del Tavolo Tecnico, già istituito con delibera di G.C. n. 464 del 06/12/2016, con le Organizzazioni Sindacali di categoria, tenutisi in data 9 giugno e 10 luglio 2020, nel corso dei quali è stata esaminata la questione della migliore collocazione possibile, all'interno dell'area compresa tra le vie Lazio e parte di via Molise, compresa la Piazzetta Procopio (come da planimetria redatta dal Settore Gestione del territorio allegata alla presente), degli stalli degli operatori, distinti per settore alimentare, non alimentare e imprenditori agricoli, nonché definiti i criteri per la predisposizione delle graduatorie da utilizzare per lo spostamento del mercato e l'assegnazione dei posteggi nella nuova sede, nel rispetto della L.R. n. 18/99 e del vigente regolamento comunale;
- a seguito delle modifiche apportate all'area mercatale sarà garantito il normale transito veicolare su viale Isonzo e su parte di via Molise con libero accesso in entrata ed uscita da Villa Betania anche durante lo svolgimento del mercato;
- nel corso della riunione del Tavolo del 10 luglio u.s., è stato deciso, anche allo scopo di ridurre i tempi di assegnazione in funzione della più celere possibile riapertura del mercato, di

utilizzare l'ultima graduatoria presente agli atti del Settore, risalente al 2003, depurata da tutti gli operatori ormai assenti da tempo attraverso l'incrocio con i dati delle presenze negli ultimi anni rilevati dal Comando di Polizia Locale e per i quali sono stati o saranno avviati nei prossimi giorni i procedimenti di revoca della precedente assegnazione;

- il Settore Attività Economiche dovrà provvedere a redigere le graduatorie - aggiornate con l'eliminazione degli operatori non più presenti, a seguito delle verifiche del Comando Polizia Locale - ai sensi e per gli effetti degli articoli 15 e 27 del vigente Regolamento per la disciplina del commercio itinerante di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 23 marzo 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 il quale all'art. 1, comma 1, lett. dd) stabilisce che le attività commerciali al dettaglio "devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11";

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 51 del 13 giugno 2020 recante: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni riguardanti la riapertura nel territorio regionale, delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative e disposizioni riguardanti l'attività di screening per SARS-CoV-2", che, nel recepire i contenuti del DPCM 11 giugno 2020, prevede che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti e delle misure minime previste nel documento "Linee di Indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" rep. 20/96/CR1/COV19" del 11.6.2020, adottato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in sostituzione dei precedenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020 che proroga sino al 31 luglio 2020 le misure di cui al DPCM 11 giugno 2020, approvando il nuovo documento "Linee di Indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" rep. 20/127/CR7ter-a/COV19 aggiornato in data 09.07.2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

Dato Atto che le citate linee guida si riferiscono anche al commercio al dettaglio su aree pubbliche prevedendo una serie di competenze ed adempimenti a carico dei Comuni nel regolamentare la gestione dei mercati, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19. In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti;

Ritenuto che, con opportune cautele, sia possibile autorizzare l'attività di vendita di prodotti alimentari, agricoli e non alimentari, anche nel mercato del Quartiere Santa Maria in quanto, previa collaborazione degli operatori ed il lavoro sinergico dei Settori Attività Economiche, Gestione del Territorio e del Comando Polizia Locale, unitamente ai volontari della Protezione Civile, a seguito del parziale spostamento sopra descritto, sarà possibile garantire il pieno rispetto delle distanze tra i banchi degli operatori, il divieto di assembramento e le regole di distanziamento sociale tra le persone imposte dalla normativa anti covid 19, nonché l'accesso contingentato degli utenti e la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di sicurezza prescritte;

Preso Atto che SARS-CoV-2/COVID-l9 rappresenta un rischio biologico per il quale sono state adottate misure che seguono la logica della precauzione oltre che le norme di legge e le prescrizioni delle Autorità sanitarie e che pertanto necessita raccomandare il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento nei luoghi pubblici, nonché il rispetto delle disposizioni generali e settoriali atte a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica;

Dato Atto che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti nell'ambito del territorio comunale sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Visti:

1. il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare gli artt. 27 e ss.;
2. la legge regionale della Calabria 11 giugno 1999 n. 18 "Disciplina delle funzioni attribuite alla regione in materia di commercio su aree pubbliche";
3. la legge regionale n. 34 del 12 agosto 2002 ed in particolare l'art. 52 con cui sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative ed i compiti di cui alle leggi regionali 11 giugno 1999, n. 17 e n. 18;
4. il Regolamento per la disciplina dello svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 23/03/2009;
5. il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e, in particolare, l'art. 50, comma 5 in materia di attribuzioni del Sindaco per l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
6. l'art. 40 dello Statuto Comunale in materia di competenze ed attribuzioni del Sindaco;

Rilevato che la presente ordinanza non si pone in contrasto con le misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ma ne costituisce piena applicazione, in coerenza con l'art. 3, comma 2, del D.L. n. 19 del 25/03/2020 convertito dalla legge n. 35 del 22/05/2020;

Dato Atto che:

- il presente provvedimento è esecutivo con la pubblicazione all'Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di Catanzaro e trova applicazione dal 4 agosto 2020;
- la situazione di contingibilità ed urgenza consente l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90;

DISPONE

Per le motivazioni di cui in premessa, richiamate per formare parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente ordinanza:

1) la riapertura, in aggiunta ai mercati dei Quartieri Lido, Nord e Materdomini, con decorrenza 4 agosto 2020 e fino ad eventuale modifica o revoca della presente ordinanza, dalle ore 07.00 alle ore 14.00, del mercato del martedì del Quartiere Santa Maria, settori alimentare, imprenditori agricoli e non alimentare;

2) le attività di sistemazione dei banchi e di vendita saranno effettuate, con il coordinamento del Settore Attività Economiche ed il controllo del Comando di Polizia Locale, nel rigoroso rispetto delle regole di distanziamento sociale e di divieto di assembramento imposte dalla normativa anti covid 19 di cui alle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni richiamate in premessa;

3) di demandare ai competenti uffici dei Settori Attività Economiche, Gestione del Territorio e Comando Polizia Locale la completa sistemazione dell'area ove spostare l'area mercatale e l'assegnazione, con ogni possibile urgenza, degli stalli agli aventi diritto sulla base dei criteri definiti nel corso del Tavolo di Lavoro richiamato in premessa;

4) la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul portale del comune di Catanzaro e la contestuale trasmissione alle associazioni di categoria nonché:
   - alla Prefettura di Catanzaro
   - alla Questura di Catanzaro
   - al Comando Guardia di Finanza
   - al Comando Carabinieri
   - all'Asp - SIAN
   - e ai dirigenti dei seguenti Settori:
   - Polizia Municipale;
   - Gestione del Territorio;
   - Attività Economiche e SUAP;
   - Patrimonio;
   - Servizi Finanziari.

AVVERTE CHE

l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile per **l'inosservanza alle prescrizioni di cui ai punti 2) e 3) con la** sanzione amministrativa di cui all'art. 4 del D.L. n. 19 del 25/03/2020, convertito dalla legge n. 35 del 22/05/2020 e s.m.i..

Il Comando Polizia Locale e gli altri Organi di controllo cureranno l'esatto adempimento della presente ordinanza e l'adozione dei provvedimenti di legge in caso di mancata osservanza della stessa.

Contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso:
- entro 60 giorni dalla notificazione, al Tribunale Regionale Amministrativo Regionale (T.A.R.);
- entro 120 giorni dalla notificazione al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Il Sindaco
Sergio Abramo

Area mercatale Q.re S. Maria

NO FOOD=221 ml

FOOD = 125 ml

